

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 387-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 maggio 1965*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1966 (V. Stampato n. 2368)*

**d'iniziativa dei senatori BERLANDA, ALCIDI REZZA Lea, DE UNTERRICHTER, CORBELLINI, FLORENA, LIMONI, INDELLI, ZACCARI, ROSATI, PUGLIESE, FORMA, BALDINI, AJROLDI, FOCACCIA, NENNI Giuliana, RESTAGNO, MOLINARI, ZANNINI, ATTAGUILE, LO GIUDICE, MONGELLI, MAIER, SCHIETROMA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GIORGI e TRIMARCHI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 maggio 1966*

Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'« Istituto trentino di cultura », con atto di data 12 settembre 1962, è riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero.

Esso ha grado universitario, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi sociologici.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze politiche e sociali ad indirizzo sociologico.

Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.

Art. 3.

L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Art. 4.

Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, l'Istituto superiore di scienze sociali è retto dall'Istituto trentino di cultura.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.

L'Istituto conferisce la laurea in sociologia.

Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.

Art. 3.

L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Per l'ammissione al corso di laurea in sociologia valgono gli stessi titoli richiesti per l'ammissione alle facoltà di Economia e Commercio o di Scienze Politiche.

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporrà al Ministro della pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali modificazioni si procederà con le medesime modalità.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Università e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in sociologia.

Art. 6.

*Identico.*